Sentenza del 13/11/2018 n. 29090 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società MG Advertising srl ricorre, con sette motivi (l'ultimo motivo di ricorso reca il numero "8" ma il numero sette manca), illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.37/34/10, in data 31 marzo 2010, con cui, in controversia relativa ad una pluralità di avvisi di accertamento emessi dal comune di Roma per imposta sulla pubblicità dell'anno 2003, la commissione, dopo aver respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla MG Advertising contro le deduzioni difensive del comune, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava inammissibile l'originario ricorso della MG Advertising perchè proposto (l'8 marzo 2005) oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione degli avvisi (notificazione, secondo la ricorrente, mai avvenuta senza che in contrario potesse valere la relativa relazione in quanto suscettiva di querela di falso); la commissione affermava che "gli atti risultano debitamente notificati, rilevandosi che, in data 21 ottobre 2004, l'atto stesso veniva rifiutato da un addetto all'ufficio della società e che quindi l'atto stesso veniva notificato personalmente nel domicilio dell'Amministratore, in data 9 novembre 2004, nel rispetto della norma ex art. 145 c.p.c.".

2. Il Comune di Roma non ha svolto difese.

3. Con il primo motivo di ricorso, la MG Advertising lamenta il difetto e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nonchè la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12 riguardo al rigetto, da parte della commissione tributaria regionale del Lazio, della "eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal comune per carenza di potere del dirigente del servizio Affissioni e Pubblicità".

3.1 Premesso che il comune di Roma (come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso) non ha proposto appello contro la sentenza di primo grado (in esito alla quale era risultato vittorioso) ma ha proposto solo "deduzioni" difensive contro l'appello della ricorrente, premesso che, atteso il contenuto della decisione di secondo grado (conferma della decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso originario perchè proposto tardivamente), la costituzione del comune non ha avuto alcuna incidenza, premesso altresì che il giudice d'appello ha compensato le spese del giudizio, il motivo in esame è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

4. Con il secondo motivo di ricorso, la MG Advertising lamenta il difetto e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nonchè la violazione o falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. per

avere la commissione ritenuto valida la notifica senza considerare che il messo notificatore, prima di effettuare la notifica presso il legale rappresentante, avrebbe dovuto tentare la notifica al portiere dello stabile dove la società aveva sede (tentativo che, secondo quanto afferma la ricorrente, dalla relata di notifica, non risultava fosse stato effettuato) e per essere contestato che la notifica fosse stata rifiutata dall'amministratore della società presso il domicilio indicato dalla relata (in quanto, a dire di essa ricorrente, l'amministratore aveva da tempo abbandonato tale domicilio).

4.1. Il motivo è inammissibile: la Commissione Tributaria Regionale ha affermato che in data 21 ottobre 2004, la notifica degli avvisi era stata rifiuta da un "addetto all'ufficio della società" e che, in data 9 novembre 2004, era stata effettuata all'amministratore della società, nel, rispetto dell'art. 145 c.p.c.; dell'art. 145 c.p.c., il comma 1 e il comma 3, nella formulazione applicabile ratione temporis (antecedente alla modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263), prevedevano che la notifica alle persone giuridiche "si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa" e che "se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizione degli artt. 138, 139, e 141"; la ricorrente sostiene che vi sarebbe stato un addetto alla sede (portiere) al quale avrebbe dovuto essere tentata la consegna degli atti da notificare prima di procedere ai sensi del terzo comma e che nella relata di notifica "nulla si riferisce circa l'esperimento del tentativo di notifica a sue mani" (così p. 39 del ricorso); per questo aspetto, anche a voler seguire la ricorrente nell'assumere esistente una differenza tra la persona addetta alla sede e la persona addetta all'ufficio (a cui si fa riferimento nella sentenza, come persona che ha rifiutato di ricevere gli atti, dando così luogo al presupposto per la notifica presso il legale rappresentante, in base al principio per cui il rifiuto può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie solo allorchè provenga dal destinatario della notificazione medesima e non da altra persona abilitata alla ricezione dell'atto), il motivo in esame è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto, per un verso, non viene specificato in quale atto di causa, sia stato allegata e provata la presenza del portiere e, per altro verso, non è riprodotta nè allegata la relata di notifica, con conseguente impossibilità per questa Corte di valutare la fondatezza della doglianza; la MG Advertising sostiene poi che, contrariamente a quanto affermato dal soggetto notificatore, la propria amministratrice e legale rappresentante non avrebbe rifiutato di ricevere la notifica presso l'indicato suo domicilio, dal quale si era allontanata da oltre un mese prima della data di notifica (v. ricorso, pag. 40); per questo aspetto, il motivo in esame è inammissibile prima ancora che per difetto di autosufficienza (in ragione della già segnalata mancata riproduzione o allegazione della relata di notifica), per impossibilità di contestare ciò che il messo notificatore attesta nella relata riguardo l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute, se non a mezzo di querela di falso;

5. Con il terzo motivo di ricorso, la MG Advertising lamenta il difetto e la contraddittorietà della motivazione della sentenza nonchè "la violazione del giudicato esterno" per non avere la commissione ritenuto nulla la notifica degli avvisi di accertamento e tempestivo il ricorso originario di essa ricorrente malgrado il giudicato che essa ricorrente ha dedotto (di avere rappresentato alla commissione) essere caduto sulla tempestività del ricorso proposto contro altri avvisi di accertamento, sempre per imposta sulla pubblicità dell'anno 2003, emessi dal

comune di Roma, e per il quale erano state sollevate questioni di tempestività identiche a quella sollevate nel presente giudizio.

5.1. Il motivo è infondato: il giudicato esterno è il giudicato che cade sull'accertamento compiuto in una sentenza riguardo ad un fatto decisivo per una data controversia o su un fatto costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza stessa e comune ad un'altra causa; il giudicato formatosi sulla tempestività del ricorso introduttivo di una determinata controversia involge un fatto che non è comune alla questione della tempestività del ricorso introduttivo di un giudizio diverso.

6.Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, la MG Advertising lamenta difetti della motivazione della sentenza nonchè plurime violazioni o false applicazioni di leggi, riguardo ai vari profili, sui quali la commissione ha omesso di pronunciare, di dedotta illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati.

6.1. Il motivo è inammissibile: per ragioni logiche, possono essere sollevate censure di omessa motivazione o di violazione di legge solo contro pronunce non contro omissioni di pronunce; anche volendo intendere che il motivo veicoli censure di omessa pronuncia, deve considerarsi che la mancata pronuncia sul merito della controversia è conseguente alla pronuncia - per quanto detto in precedenza incensurabile - di inammissibilità dell'originario ricorso (perchè proposto tardiva mente)

7. Il ricorso deve essere rigettato.

8. Non vi è luogo a liquidazione di spese, stante la mancata costituzione del comune di Roma.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza